

Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres.

art. 1 modifiche all'articolo 17 del D.P.Reg. 070/Pres./2017

art. 2 modifica all'articolo 18 del D.P.Reg. 070/Pres./2017

art. 3 modifica all'articolo 21 del D.P.Reg. 070/Pres./2017

art. 4 modifica all'articolo 33 del D.P.Reg. 070/Pres./2017

art. 5 modifica all'articolo 34 del D.P.Reg. 070/Pres./2017

art. 6 modifiche all'articolo 38 del D.P.Reg. 070/Pres./2017

art. 7 modifica all'articolo 42 del D.P.Reg. 070/Pres./2017

art. 8 modifiche all'articolo 48 del D.P.Reg. 070/Pres./2017

art. 9 modifiche all'articolo 49 del D.P.Reg. 070/Pres./2017

art. 10 entrata in vigore

art. 1 modifiche all'articolo 17 del D.P.Reg. 070/Pres./2017

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres. (Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), le parole: <<ventiquattro mesi continuativi>> sono sostituite dalle seguenti: <<cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti>>.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 le parole: <<ovunque ubicati>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'interno del territorio nazionale o all'estero>>.

3. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 è inserita la seguente:

<<e bis) non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.>>.

4. Il comma 4 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 è sostituito dal seguente: <<4. I requisiti di cui al comma 2 lettere c) e d) devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera f). Ove gli aspiranti acquirenti, assegnatari o locatari dell'alloggio escano dal nucleo familiare di appartenenza, composto da più persone, per costituirne uno nuovo, il requisito di cui al comma 2 lettera c) è richiesto in capo ai soli soggetti che escono dal nucleo e sull'indicatore ISEE di cui al comma 2 lettera d) è applicata una riduzione pari al 20 per cento, o al 30 per cento nel caso in cui i soggetti richiedenti non superino i trentacinque anni di età.>>.

art. 2 modifica all'articolo 18 del D.P.Reg. 070/Pres./2017

1. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 dopo le parole: <<in sede di separazione personale o divorzio>> sono aggiunte le seguenti: <<o scioglimento di unione civile>>.

art. 3 modifica all'articolo 21 del D.P.Reg. 070/Pres./2017

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 è inserito il seguente:

<<1 bis. Ai fini della verifica del requisito di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera f) non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza.>>.

art. 4 modifica all'articolo 33 del D.P.Reg. 070/Pres./2017

1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 le parole: <<ed e)>> sono sostituite dalle seguenti: <<, e) ed e bis)>>.

art. 5 modifica all'articolo 34 del D.P.Reg. 070/Pres./2017

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 le parole: <<ed e)>> sono sostituite dalle seguenti: <<, e) ed e bis)>>.

art. 6 modifiche all'articolo 38 del D.P.Reg. 070/Pres./2017

1. Al comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 le parole: <<non superiore a 32.000,00 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<non superiore a 33.000,00 euro>>.

2. Il comma 4 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 è sostituito dal seguente: << 4. I requisiti indicati all'articolo 17, comma 2 lettera c), e al comma 2 devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera f). Ove i richiedenti escano dal nucleo familiare di appartenenza, composto da più persone, per costituirne uno nuovo, il requisito di cui all'articolo 17, comma 2 lettera c) è richiesto in capo ai soli soggetti che escono dal nucleo e sull'indicatore ISEE di cui al comma 2 è applicata una riduzione pari al 20 per cento, o al 30 per cento nel caso in cui i soggetti richiedenti non superino i trentacinque anni di età. >>.

art. 7 modifica all'articolo 42 del D.P.Reg. 070/Pres./2017

1. Al comma 1 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 le parole: <<deliberazione della Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<decreto del Direttore di servizio competente>>.

art. 8 modifiche all'articolo 48 del D.P.Reg. 070/Pres./2017

1. Al comma 1 dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 le parole: <<ed e)>> sono sostituite dalle seguenti: <<, e) ed e bis)>>.

2. Alla lettera a) comma 3 dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 le parole: <<e l'avvenuta verifica positiva dei requisiti indicati al comma 1, da parte della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater territorialmente competente>> sono soppresse.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 è inserito il seguente:

<<3 bis. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti indicati al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di subentro il richiedente presenta la documentazione necessaria alla Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater territorialmente competente, la quale provvede all'accertamento con le modalità indicate all'articolo 22.>>.

art. 9 modifiche all'articolo 49 del D.P.Reg. 070/Pres./2017

1. Al comma 1 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 le parole: <<ed e)>> sono sostituite dalle seguenti: <<, e) ed e bis)>>.

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 è abrogata.

3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 le parole: <<intervenuta successivamente al divorzio o alla separazione legale ovvero allo scioglimento dell'unione civile o della convivenza di fatto>> sono soppresse.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Regione 070/Pres./2017 è inserito il seguente:

<<2 bis. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti indicati al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di subentro il richiedente presenta la documentazione necessaria alla Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi istituita presso l'Ater territorialmente competente, la quale provvede all'accertamento con le modalità indicate all'articolo 22.>>.

art. 10 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE